



# PROVINCIA DI NUORO

## SETTORE ISTRUZIONE E AFFARI GIURIDICI

### Servizio Autorizzazioni Stradali

Piazza Italia 22, 08100 Nuoro NU

Telefono 0784 238600

PEC [protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)

Internet <http://www.provincia.nuoro.it>

---

#### **Spettabile A.S.D. Team Osilo Corse**

Via Umberto 13 - 07033 Osilo (SS)

E-mail [info@teamosilocorse.org](mailto:info@teamosilocorse.org)

PEC [teamosilocorse@pec.host.it](mailto:teamosilocorse@pec.host.it)

#### **Al Comune di Oliena**

Via Vittorio Emanuele II 4 - 08025 Oliena NU

PEC: [protocollo@pec.comune.oliena.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.oliena.nu.it)

#### **Alla Prefettura - Ufficio Territoriale Del Governo di Nuoro**

Via Attilio Deffenu 60 - 08100 Nuoro NU

PEC: [prefettura.prefnu@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefnu@pec.interno.it)

#### **Alla Questura di Nuoro**

Via Europa 3 - 08100 Nuoro NU

PEC: [gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it)

#### **Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro**

Via Sant'Onofrio 3 - 08100 Nuoro NU

PEC: [TNU30540@pec.carabinieri.it](mailto:TNU30540@pec.carabinieri.it)

#### **Alla Polizia di Stato**

Sezione Polizia Stradale Nuoro

Via Ugolio 1 - 08100 Nuoro NU

PEC: [sezpolsrada.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolsrada.nu@pecps.poliziadistato.it)

#### **Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

Comando di Nuoro

Via Sandro Pertini - 08100 Nuoro NU

PEC: [com.nuoro@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.nuoro@cert.vigilfuoco.it)

#### **Alla società Anas S.P.A.**

Via Giuseppe Biasi 27 - 09131 Cagliari CA

PEC: [anas.sardegna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sardegna@postacert.stradeanas.it)

#### **Alla società ARST SpA**

Via Posada 8-10 - 09122 Cagliari CA

Sede territoriale di Nuoro, località Prato Sardo.

PEC: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

#### **All'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.**

Via Amerigo Demurtas 1 - 08100 Nuoro NU

PEC: [protocollo@pec.aslnuoro.it](mailto:protocollo@pec.aslnuoro.it)

#### **All'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS).**

Via Luigi Oggiano 25 - 08100 Nuoro NU

PEC: [protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it)

E per conoscenza

Al responsabile Viabilità Zona "B"

Geom. Pasquale Floris - Sede

Al Capo Cantoniere

Sig. Antonio Piu - Sede

**OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della competizione motoristica “2° Slalom Città di Oliena 2° Mem. Francesco Sale” indetta per i giorni 15 e 16 ottobre 2022 nel Comune di Oliena, di cui alla nota del 15 settembre 2022 Prot: 2022/0019423/GEN/AGI e successive integrazioni.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Premesso che:

- con nota del 15 settembre 2022 Prot: 2022/0019423/GEN/AGI, la A.S.D. Team Osilo Corse, con sede operativa in Osilo (SS), Via Umberto, n. 13, codice fiscale e partita IVA 02079000903, nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Cozzula, nato a Sassari (SS) il 08/03/1979 e residente a Osilo in Via Umberto n. 13, codice fiscale CZZFNC79C081452B, ha richiesto, in qualità di Ente organizzatore (licenza n. 208456), l'autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica denominata “2° Slalom Città di Oliena 2° Mem. Francesco Sale”, iscritta nel calendario nazionale della specialità, indetta e organizzata per sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 nel territorio del Comune di Oliena (NU), premettendo:
  - che la gara non è inclusa nell'elenco delle gare autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2022 in quanto sarà svolta su percorso di lunghezza inferiore ai 3 Km;
  - che ai sensi del comma 4 dell'Articolo 9 del Codice della Strada, relativamente al percorso di gara citato la velocità media richiesta e autorizzata deve essere non superiore a 80 km/h;
  - che detta gara ha comunque carattere di velocità per cui rientra tra quelle per le quali è prevista l'autorizzazione dell'Ente competente per territorio (Amministrazione Provinciale di Nuoro), previa presa d'atto della Prefettura di Nuoro per l'emissione di provvedimenti in ordine alla chiusura dei percorsi;
- la gara si svolgerà nel territorio comunale di Oliena domenica 16 Ottobre 2022, dalle 09:30 alle 18:30, e comunque non prima del termine della manifestazione e seguirà il seguente percorso:
  - da: SC Sa Trave Km 0+000
  - Partenza gara: SC Sa Trave Km 2+300
  - sviluppo tracciato di gara SC Sa Trave Km 4+976 incrocio con la S.P. 46
  - Arrivo gara SP 46 Via Galiani Km 0+593
  - a: SP 46 KM 0+000.
- la medesima istanza è rivolta altresì alla Prefettura, alla Questura e al Comune di Oliena per il rilascio dei provvedimenti di competenza.
- Alla nota è allegata la seguente documentazione:
  - R.P.G. approvato da ACI Sport;
  - Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi;
  - Relazione Tecnica e planimetria tracciato di gara;
  - Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, con la quale si dichiara tra l'altro che:
    - sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, non saranno arrecati danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti;
    - eventuali danni saranno immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per consentire l'avvio della procedura di competenza;
  - Certificato iscrizione al Registro CONI.
- Con nota del 04 ottobre 2022 Prot: 2022/0020841/GEN/AGI la richiesta è stata integrata con la seguente documentazione:
  - Piano di sicurezza e ordine di servizio;
  - Rapporto ispezione percorso di gara;
  - Relazione sulle caratteristiche del percorso;

- Nomina del medico Capo Responsabile del Servizio Sanitario di Gara;
- Regolamento particolare di gara.
- Ricevuta attestante il versamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per spese di istruttoria;

Preso atto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e in particolare:

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 di istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 28 e ss.mm.ii, recante il Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 9 "Competizioni sportive su strada" come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nonché dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.,
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con particolare riferimento all'articolo 18, comma 4, in relazione al disposto di cui all'art. 21 del relativo regolamento di esecuzione recato dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riferimento agli articoli 161 e 163 commi 2 e 3.
- Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali".
- Legge regionale 4 Febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".
- Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137",
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 recante "Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto".

Richiamata la disciplina provinciale vigente e nel dettaglio:

- il vigente Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed il relativo tariffario, approvato con Deliberazione n. 84 del 28/05/2021 dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, successivamente integrata con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 07/02/2022;
- il Tariffario per l'applicazione del canone e dei relativi oneri istruttori, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 85 del 28/05/2021, integrata con Deliberazione n. 18 del 07/02/2022.

Vista l'integrazione della disposizione di servizio n. 4384/22, registrata al protocollo dell'Ente con il numero 4414/RO del 09/08/2022, per attribuzione di incarico di adozione autorizzazioni stradali di rilevanza esterna, con cui il Dirigente del Settore Istruzione e Affari Giuridici dispone di attribuire l'incarico di sottoscrizione e adozione delle autorizzazioni stradali di rilevanza esterna al sottoscritto, già responsabile del procedimento per tali attività;

Richiamati inoltre:

- le note prot. 240 del 28 gennaio 2008 e 275 del 30 gennaio 2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in base alla quale i nuovi provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento di manifestazioni sportive su strada, con decorrenza 16 marzo 2008, sono interamente demandati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai sensi della citata L.R. n. 9/2006.
- la Circolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 10 gennaio 2022, n. 110 relativa al programma delle competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'art. 9 del codice della strada da svolgersi nel corso dell'anno 2022.
- il Codice Sportivo Internazionale 2022 (adottato dall'Assemblea generale del 6 dicembre 2019) della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), unico potere sportivo internazionale con facoltà

di stabilire e fare applicare i regolamenti fondati sui principi fondamentali della sicurezza e della parità sportiva al fine di favorire e regolamentare le gare automobilistiche e di organizzare i Campionati internazionali della FIA, che ciascuna Federazione Sportiva Nazionale (ASN) aderente deve rispettare.

- il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN 2022) e relative appendici, che stabilisce le regole di svolgimento e di controllo dell'attività sportiva automobilistica nazionale, approvato dalla Giunta Sportiva nella riunione del 15 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI (Automobile Club d'Italia), titolare del potere sportivo automobilistico come Federazione Italiana dello Sport Automobilistico sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, riconosciuto dalla legge, dal CONI e dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), con il compito di promuovere ed organizzare le attività sportive, anche ai fini della formulazione dei regolamenti, nella produzione di normative tecnico - sportive, nel reclutamento degli Ufficiali di gara per il controllo delle manifestazioni, dell'approvazione dei percorsi di gara e dell'omologazione del materiale tecnico da impiegare nelle gare automobilistiche secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni);
- Il Regolamento di Settore Slalom (Annuario Sportivo Nazionale 2022), parte integrante del RSN, che prescrive le condizioni alle quali devono rispondere le competizioni di Slalom ed alle quali deve uniformarsi il Regolamento Particolare di Gara, in cui sono specificate le caratteristiche generali e particolari delle gare, emanato da ACI Sport spa, società in house dell'Automobile Club d'Italia che promuove l'attività sportiva automobilistica nazionale con particolare riguardo alla logistica, alla comunicazione ed all'immagine e svolge principalmente attività di promozione, comunicazione e valorizzazione di gare e campionati che ACI organizza come Federazione Italiana dello Sport Automobilistico;
- le normative di sicurezza per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, e in particolare:
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15/02/1951, ancora valida per gli argomenti non modificati dal DM 19/08/96.
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 68 del 02/07/1962, recante norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 con oggetto regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Le Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, approvate con la Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 (che sostituisce le "Linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017, di recepimento, fra l'altro, delle indicazioni contenute nella Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 Giugno 2017), in cui sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- gli atti normativi di carattere nazionale e regionale che forniscono indicazioni, disposizioni e misure di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19, e in particolare il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, in base al quale, a partire dal 16 giugno 2022, viene meno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso, suggerendo tuttavia, di continuare l'adozione delle misure precauzionali (mascherine,

distanziamento, igiene delle mani e delle superfici, aerazione);

Considerato che:

- La manifestazione sportiva di cui all'oggetto (evento a cui partecipano conduttori e vetture a scopo competitivo) rientra fra quelle agonistiche (gare), eventualmente da iscriverne al Calendario Sportivo Nazionale dell'ACI, che deve approvare il relativo Regolamento Particolare di Gara (RPG), per cui è richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica, e in dettaglio fra quelle a contenuto agonistico, ovvero quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ad alcuni fattori, singolarmente o combinati tra di loro, come il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita; la distanza coperta in un periodo di tempo determinato; il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso; l'abilità di guida dei partecipanti; l'impegno psico-fisico dei partecipanti; la durata dell'impegno; la prestazione delle vetture.
- In particolare la gara rientra nel settore di attività dello slalom, disciplinato da apposito regolamento di settore (RDS), ovvero una prova di abilità di guida che si svolge su un percorso appositamente attrezzato, di lunghezza limitata a rivestimento compatto, comportante tratti di raccordo e tratti, detti postazioni di rallentamento, dove ostacoli costituiti da file trasversali di birilli (o di pile di gomme, ove autorizzate) obbligano a deviazioni della traiettoria, riducendo la velocità di percorrenza che non deve superare la media di 80 km/h.
- la competizione sportiva rientra nell'ambito del regime autorizzatorio previsto dal combinato disposto dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, del D.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 e della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, e più precisamente:
  - per la Regione Autonoma della Sardegna, in base all'art. 65 della richiamata LR 9/2006, le funzioni e i compiti in materia di rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono attribuiti alle province sulla base della rispettiva competenza territoriale ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.
  - Le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale, nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, secondo la procedura delineata dagli articoli 162 e 163 del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  - in coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
- Tale disciplina si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica, non rientrando, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.
- In applicazione di quanto previsto dalla normativa su richiamata e meglio specificato nella Circolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 10 gennaio 2022, n. 110:
  - È stata presentata la richiesta di autorizzazione da parte degli organizzatori almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.
  - Al momento della presentazione è stato stipulato da parte degli organizzatori un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  - Nell'istanza è stata esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi su strade chiuse al traffico, non superiore a 80 km/h.
  - la validità della autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura di strade extraurbane ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del codice della strada.
  - la gara non è inclusa nell'elenco delle gare autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2022 in quanto, per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità

dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, non è richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada.

- il rilascio della autorizzazione è limitato alle sole funzioni amministrative, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle competenti Federazioni).
- il presente provvedimento, in attuazione delle Direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno richiamate in premessa, è subordinato agli adempimenti in merito alle verifiche di safety e security di competenza dell'organizzazione e degli Enti interessati, fatte salve le eventuali determinazioni che l'Autorità di Pubblica Sicurezza riterrà di adottare in merito alla gara;

Richiamato integralmente il contenuto dell'istanza, di cui alle note in oggetto, e dei relativi allegati, con particolare riferimento a:

- Regolamento Particolare di Gara, approvato in data 14/09/2022 con numero di approvazione RM/73/2022;
- Contratto di copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche - polizza RCT 501225797 e polizza RCA 525349900, sottoscritto in data 13/09/2022 dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice, da ACI sport e da Allianz spa;
- Piano di sicurezza ed ordine di servizio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice,
- Il Rapporto Ispezione Percorso di Gara;
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice in data 14/09/2022;
- Nomina del Medico Capo Responsabile del Servizio Sanitario di Gara;
- Piano di emergenza sanitario, compilato a cura dell'organizzatore e approvato dal Medico Federale Aci Sport regionale;
- Rapporto ispezione percorso di gara;
- Relazione sulle caratteristiche del percorso;

Preso atto che:

- l'associazione richiedente, già affiliata all'Automobile Club d'Italia-ACI, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI (Codice di Affiliazione 208456 con validità fino al 31/12/2022) per le discipline sportive correlate alla stagione, ed è pertanto riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo come da tabella allegato B - art. 27bis del DPR del 26/10/1972 n. 642, mentre con nota del 04 ottobre 2022 Prot: 2022/0020841/GEN/AGI ha provveduto a inviare la ricevuta di versamento di € 150,00 per spese istruttorie;
- il percorso interessa la S.P. 46 dal Km 0+550 al Km 0+880 nella periferia del centro abitato di Oliena ricadente nel reticolo stradale di competenza di questo Ente e la strada comunale di Sa Trave;
- È stata acquisita la relazione istruttoria in data 15/09/2022 rilasciata con parere favorevole dal funzionario tecnico del servizio Strade, responsabile per la zona di competenza, il cui contenuto si intende integralmente richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Con nota del 07 ottobre 2022 Prot: 2022/0021176/GEN/AGI è pervenuto il nulla osta, con relazione tecnica, del Comune di Oliena (protocollo C\_G031 - OLIENA - 1 - 2022-10-06 - 0011659), ente nel cui territorio e sulle cui strade si svolge la gara;
- in data 10/10/2022 si è tenuto, presso la Questura di Nuoro, il tavolo tecnico per la pianificazione del dispositivo di sicurezza da attuare domenica 16 ottobre 2022, in occasione della manifestazione di cui all'oggetto, con la partecipazione dei funzionari della Provincia di Nuoro e degli altri Enti interessati, e sono state notificate al legale rappresentante della A.S.D. Team Osilo Corse le prescrizioni impartite dal Questore di Nuoro in data 4 ottobre 2022, finalizzate a garantire lo

svolgimento in sicurezza della manifestazione, sia per i concorrenti che per i residenti, contemperandola con le esigenze di libero accesso dei cittadini alle rispettive abitazioni, presenti nell'area interessata dall'evento, il cui contenuto si intende integralmente richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che, alla luce dei pareri, delle circostanze e degli elementi tecnici dichiarati e conosciuti, non vi sono cause ostative allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva, salvo il fatto di subordinarne lo svolgimento all'osservanza della normativa vigente in materia, delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto e nel rispetto di regolamenti, linee guida e atti comunque denominati, anche di altri Enti, per lo svolgimento di competizioni sportive individuali e di gruppo della federazione nazionale competente.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni già indicate, che non sussistono motivi ostativi all'adozione del provvedimento finale;

Tanto premesso

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 65 della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 e dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada, la A.S.D. Team Osilo Corse, con sede operativa in Osilo (SS), Via Umberto, n. 13, codice fiscale e partita IVA 02079000903, nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Cozzula, nato a Sassari (SS) il 08/03/1979, codice fiscale CZZFNC79C08I452B, in qualità di Ente organizzatore (licenza n. 208456), allo svolgimento della gara automobilistica denominata "2° Slalom Città di Oliena 2° Mem. Francesco Sale", iscritta nel calendario nazionale della specialità, indetta e organizzata per sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, di cui alla nota del 15 settembre 2022 Prot: 2022/0019423/GEN/AGI e successive integrazioni.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le date di svolgimento della gara ed è subordinata al rispetto della normativa vigente, del programma e del regolamento particolare di gara, del percorso di gara e di tutte le condizioni, prescrizioni tecniche ed organizzative contenute nella documentazione allegata alle richiamate note, nulla-osta citati, nonché delle prescrizioni, misure di prevenzione, controllo, assistenza e vigilanza di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, oltre a quelle di seguito indicate:

1. l'autorizzazione, come disposto dall'art. 9, comma 7 bis, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è subordinata all'emissione di un provvedimento di chiusura al traffico/sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1 dello stesso Nuovo Codice della Strada, che deve essere richiesto dall'organizzazione della manifestazione;
2. I tratti di strada aperti al traffico (trasferimenti) devono essere percorsi nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e ad una velocità media inferiore ai 50 Km orari;
3. I tratti di strada chiusi al traffico, in cui avrà luogo la gara automobilistica, devono essere percorsi con velocità media inferiore agli 80 Km orari;
4. La validità temporale della autorizzazione è limitata allo svolgimento della manifestazione, si intende accordata limitatamente alle specifiche competenze attribuite all'Ente che rilascia il provvedimento, e obbliga l'organizzazione a rispettare ogni altra normativa inerente allo specifico evento, fatti salvi i diritti di terzi;
5. l'Organizzazione, previa intesa con gli Enti interessati, deve garantire una efficace informazione della manifestazione e la più ampia diffusione del presente provvedimento e delle ordinanze di chiusura al traffico/sospensione temporanea della circolazione sia attraverso i media tradizionali che i nuovi media, ovvero attraverso altre forme di pubblicità, informando l'utenza stradale del suo svolgimento e delle relative condizioni, prescrizioni e limitazioni previste;
6. sia garantita una adeguata sorveglianza sul percorso con particolare riferimento alle aree in cui potrebbe sostare il pubblico ed alle intersezioni stradali al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia e garantire l'incolumità all'utenza;
7. prima dello svolgimento della gara sia effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti; sulla base di quanto riscontrato, il Presidente dell'associazione valuterà la praticabilità e transitabilità dell'itinerario richiesto e pertanto l'idoneità del percorso allo svolgimento della gara stessa, sollevando la Provincia di Nuoro e i suoi Funzionari

da tutte le responsabilità derivanti da qualsiasi danno che possa occorrere tanto ai partecipanti alla manifestazione che a terzi;

8. prima dell'inizio della gara sia dato avviso a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, natura e tipologia di eventuali punti pericolosi, ovvero di ogni circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
9. siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità pubblica e dei partecipanti alla gara;
10. il servizio d'ordine e la scorta dovranno essere assicurati dagli organi di Polizia di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) b) c) ed e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; tale organo può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
11. durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere impedito che i partecipanti e gli stessi organizzatori alterino o danneggino in qualsiasi modo la strada e le sue pertinenze (Art. 15 del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche o integrazioni) ed in particolare non vengano utilizzate vernici e/o qualsiasi materiale che possa danneggiare la segnaletica orizzontale e/o verticale nonché le opere d'arte. L' inosservanza delle condizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal predetto articolo 15 nei confronti della Società organizzatrice che dovrà anche provvedere al ripristino delle condizioni preesistenti;
12. al termine della manifestazione sia immediatamente rimossa la segnaletica provvisoria posta lungo il percorso di gara temporaneamente interdetto al traffico;
13. Spetta all'associazione organizzatrice:
  - provvedere ad installare, in corrispondenza dell'inizio e del termine dei tratti di strada interessati alla gara, e degli accessi laterali che devono essere opportunamente sbarrati, la necessaria e regolamentare segnaletica mobile e la disposizione del personale abilitato, che dovrà essere dotato di radio e pettorina gialla, telefono, megafono per le comunicazioni, bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, per indicare la chiusura al traffico e le relative deviazioni, collaborando a tal fine con le Forze dell'ordine;
  - provvedere a sistemare idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, e far presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, le intersezioni stradali e i punti sensibili che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione;
  - attuare idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità, con divieto di presenza lungo i bordi della strada e delle sue adiacenze, o per la sicurezza dei partecipanti alla gara e prevedere una adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di dispositivi di protezione e contenimento idonei e regolamentari;
  - prendersi cura della sicurezza e assicurare un costante servizio di assistenza sanitaria con la presenza di personale medico e delle ambulanze di pronto soccorso debitamente attrezzate, dei carri attrezzi dislocati nei tratti della strada ove si svolge la gara;
  - preavvisare, almeno 24 ore prima, le aziende che svolgono servizi pubblici di linea dei tratti di strada interessati dalla gara;
14. l'Associazione organizzatrice e i piloti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza prescritte, delle eventuali condizioni e disposizioni riportate nei provvedimenti/nullaosta degli Enti proprietari delle strade e delle determinazioni, eventuali e ulteriori, che l'Autorità di Pubblica Sicurezza riterrà opportuno adottare in merito alla gara;
15. il percorso di gara dovrà essere riaperto, in sicurezza, al termine della gara stessa per consentire il deflusso dell'eventuale traffico, nonché in qualsiasi momento previa sospensione della stessa o annullamento per urgenti motivi di pubblico interesse;
16. la A.S.D. Team Osilo Corse, assume la piena e totale responsabilità della sicurezza della manifestazione, di eventuali danni a persone, cose e animali che dovessero verificarsi durante le varie fasi di svolgimento della manifestazione ed in conseguenza del transito dei partecipanti alla gara nelle strade interessate, sollevando la Provincia di Nuoro ed i propri dipendenti da ogni responsabilità presente e futura in ordine a qualsiasi inosservanza, danno, colpa, responsabilità, ascrivibile alla manifestazione suddetta.

Il Capo Cantoniere incaricato dovrà provvedere a vigilare e verificare che siano state rispettate le condizioni imposte, effettuando alla fine della manifestazione, su richiesta del funzionario della Viabilità responsabile di zona, apposito sopralluogo per verificare e segnalare eventuali inadempienze e danni alla viabilità e patrimonio viario provinciale da parte dei promotori e partecipanti alla manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solamente per i giorni della manifestazione ed è sempre revocabile per motivi di ordine di sicurezza pubblica, nonché di abuso da parte della società organizzatrice, è rilasciata senza pregiudizio per diritti di terzi, e inoltre non è sostitutiva di altri atti autorizzatori di competenza comunale e/o altri Enti.

Si allegano i seguenti documenti:

- Istanza.
- Regolamento Particolare di Gara;
- Contratto di copertura di responsabilità civile;
- Piano di sicurezza ed ordine di servizio,
- Il Rapporto Ispezione Percorso di Gara;
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000;
- Nomina del Medico Capo Responsabile del Servizio Sanitario di Gara;
- Piano di emergenza sanitario;
- Rapporto ispezione percorso di gara;
- Relazione sulle caratteristiche del percorso;
- Nulla osta e relazione tecnica del Comune di Oliena.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. Gabriele Colomo

Funzionario Amministrativo Contabile Dott. Gabriele Colomo  
Responsabile del Procedimento – Servizio Autorizzazioni stradali  
Provincia di Nuoro - Piazza Italia 22, 08100 Nuoro  
Tel. 0784 238646 - E-mail gabriele.colomo@provincia.nuoro.it

Funzionario Tecnico Geom. Pasquale Floris  
Responsabile tecnico - Servizio Viabilità (Zona B – Bassa Baronia e Nuorese)  
Provincia di Nuoro - Piazza Italia 22, 08100 Nuoro NU  
Tel. 0784 238627 - E-mail pasquale.floris@provincia.nuoro.it